

# *Consiglio Nazionale del Notariato*

*Studio n. 76-2024/I*

## **LA TRASFORMAZIONE DA ENTE SPORTIVO DILETTANTISTICO A SOCIETÀ SPORTIVA PROFESSIONISTICA**

*di Grazia Manuela Banna*

*(Approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 18 luglio 2024)*

### *Abstract*

Si esamina la trasformazione degli enti sportivi dilettantistici in società sportive professionistiche, necessaria per la partecipazione ai campionati professionistici. Si analizza la trasformazione di associazioni dilettantistiche con e senza personalità giuridica e la trasformazione di società dilettantistiche, ricostruendo, per ciascuna ipotesi, adempimenti preliminari, *quorum* deliberativi, suddivisione del capitale, efficacia delle delibere ed eventuali obblighi di devoluzione del patrimonio.

*Sommario:* 1. Introduzione. – 2. Trasformazione di associazione dilettantistica con personalità giuridica in società di capitali professionistica. – 3. Trasformazione di associazione dilettantistica senza personalità giuridica in società di capitali professionistica. – 4. Trasformazione di società dilettantistiche in società professionistiche.

### **1. Introduzione**

Il decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, modificato dal d.lgs. n. 163 del 2022 e dal d.lgs. n. 120 del 2023 contiene la disciplina del riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici.

Il Titolo II di tale decreto è dedicato alla disciplina degli “Enti sportivi dilettantistici e professionistici” ed è composto dal capo I (artt. 6-12), relativo ad “Associazioni e società sportive dilettantistiche” e dal capo II (artt. 13-14), dedicato alle società sportive professionistiche.

Non è prevista alcuna norma di raccordo tra gli enti destinati allo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche e gli enti ammessi allo svolgimento delle attività sportive professionistiche e, in particolare, nel corpo del decreto legislativo n. 36 del 2021 manca un'espressa disciplina della trasformazione da ente dilettantistico a ente professionistico. L'unico accenno alla trasformazione è di tipo fiscale ed è contenuto nell'articolo 12, il cui comma 2 recita: «Gli atti costitutivi e di trasformazione delle associazioni e società sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa».

La disciplina del passaggio da un ente che svolge attività sportiva dilettantistica a una società sportiva professionistica va, pertanto, ricostruita muovendo dalle norme generali contenute nel codice civile.

L'utilizzo del termine generico "passaggio" deriva dalla constatazione che le diverse configurabili ipotesi di modifica dell'assetto organizzativo dell'ente possono ascrivere a distinte fattispecie giuridiche, la cui disciplina normativa va concretamente verificata.

Indubbiamente la fattispecie giuridica che sovviene immediatamente all'interprete che esamini una modifica dell'assetto organizzativo di un ente è l'istituto della trasformazione, anche in considerazione dell'ampiezza casistica assunta da tale istituto nell'assetto delineato dopo la riforma del diritto societario (d.lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003).

Tale riforma, pur muovendosi nei limiti imposti dalla legge delega, che riguardava le sole società di capitali, con riferimento all'istituto della trasformazione ha effettuato uno sforzo di massima "inclusività" e, infatti, ha disciplinato sia le trasformazioni c.d. "progressive" (da società di persone a società di capitali), sia le trasformazioni c.d. "regressive" (da società di capitali in società di persone), e, inoltre, ha espressamente codificato le "trasformazioni eterogenee" da enti non societari in società di capitali e viceversa.

L'ampliamento delle ipotesi espressamente disciplinate e la valorizzazione della relativa comune *ratio* improntata all'economia giuridica hanno indotto gli interpreti ad ampliare l'ambito di applicazione delle regole in materia di trasformazione anche ad ipotesi rimaste al di fuori della disciplina codicistica, in osservanza del principio di continuità, espresso da tale disciplina<sup>1</sup>.

Nell'ambito dell'istituto della trasformazione sono quindi ormai pacificamente incluse svariate ipotesi, che differiscono per soggetti partecipanti, adempimenti preliminari, *quorum* deliberativi, data di efficacia, ma che sono tutte accomunate dal principio di continuità dei rapporti giuridici, codificato dall'art. 2498 c.c.<sup>2</sup> Inevitabilmente l'ampliamento del novero delle ipotesi considerate *latu sensu* trasformativa importa come corollario che la disciplina effettivamente applicabile alle ipotesi specifiche sia oggetto di un "gioco di analogie"<sup>3</sup> e vada definita sartorialmente, come compiuto recentemente nello Studio n. 23-2023 della Commissione Terzo settore del Consiglio Nazionale del Notariato, che ha esaminato le possibili ipotesi di cambiamento della forma giuridica utilizzata da un ente sportivo dilettantistico all'interno dei tipi organizzativi utilizzabili ai sensi di legge, ritagliando su misura la disciplina specificamente applicabile a ciascuna fattispecie<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Sulla logica economica della disciplina della trasformazione, volta a facilitare la continuazione dell'attività, sia pure con nuove modalità e anche per scopi diversi, evitando gli inutili costi connessi all'interruzione vedi: M. MALTONI, *La disciplina generale della trasformazione*, in M. MALTONI – F. TASSINARI (a cura di), *La trasformazione della società*, in *Notariato e nuovo diritto societario*, collana diretta da G. Laurini, II ed. Milano, 2011, 4.

<sup>2</sup> Nel senso che il nucleo fondamentale dell'istituto della trasformazione sia il principio della continuità e che «ogni cambiamento che non intacca detta continuità costituisce un'ipotesi di trasformazione», R. GUGLIELMO, *La trasformazione degli enti sportivi dilettantistici e il passaggio da associazione sportiva non riconosciuta ad associazione sportiva riconosciuta*, Studio n. 23-2023 della Commissione Terzo Settore del Consiglio Nazionale del Notariato, 3 e 5; A. CETRA, *Le trasformazioni "omogenee" ed "eterogenee"*, in P. ABBADESSA – G.B. PORTALE (diretto da), *Il nuovo diritto delle società*, *Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, 4, Torino, 2007, 136-137.

<sup>3</sup> D.U. SANTOSUOSSO, in *La trasformazione eterogenea: la disciplina generale*, pubblicato da Fondazione Italiana del Notariato, <https://elibrary.fondazione-notariato.it/articolo.asp?art=08/0815&mn=3>, osserva che ogni qualvolta che si considera legittima un'operazione non espressamente disciplinata scatta il "gioco di analogie" uno dei compiti più avvincenti per l'interprete.

<sup>4</sup> Questo il lavoro compiuto da R. GUGLIELMO, *La trasformazione degli enti sportivi dilettantistici e il passaggio da associazione sportiva non riconosciuta ad associazione sportiva riconosciuta*, cit., che in tale studio prende in disamina tutte le possibili ipotesi di modifica del tipo organizzativo degli enti sportivi dilettantistici.

Sebbene scopo del presente studio sia l'individuazione della disciplina applicabile al passaggio da enti sportivi dilettantistici a società sportive professionistiche, appare utile muovere le mosse dallo studio sopra citato e riassumere brevemente i condivisibili risultati cui il medesimo giunge.

Ai sensi del vigente art. 6 del d.lgs. n. 36 del 2021, gli enti sportivi dilettantistici possono assumere le seguenti forme: a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile; b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato; c) società di capitali e cooperative di cui al libro V, titolo V e VI del codice civile; c-bis) enti del Terzo settore costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore e che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al registro delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 10 del presente decreto.

Risulta, quindi, evidente che pur muovendosi all'interno degli enti sportivi dilettantistici, il passaggio dall'una all'altra tra le forme giuridiche sopra citate può comportare significative modifiche, come nel caso di variazione dell'assetto organizzativo da associazione priva di personalità giuridica a società, ma ciò non viene considerato ostativo alla riconducibilità anche di tale fattispecie all'istituto della trasformazione, inteso come istituto di carattere generale, applicabile anche al di fuori del campo societario<sup>5</sup>.

Lo studio citato, infatti, valorizza la scelta legislativa compiuta con la disciplina speciale degli enti sportivi dilettantistici: il legislatore, offrendo l'opzione di svolgere l'attività sportiva dilettantistica mediante il ricorso a diversi tipi organizzativi, mostra di considerare tali tipi comunque fungibili tra loro. Se ne fa conseguire che nell'ambito degli schemi offerti la modifica sia sempre possibile e che la disciplina applicabile dipenda dalla concreta qualificazione di ciascuna fattispecie.

In particolare, il passaggio da associazione non riconosciuta ad associazione riconosciuta e viceversa viene configurato come una modifica che resta al di fuori da qualunque ipotesi trasformativa<sup>6</sup>.

La trasformazione da associazione non riconosciuta a società, la cui stessa ammissibilità, in assenza di specifica previsione, potrebbe essere revocata in dubbio ove la si qualificasse come trasformazione eterogenea atipica, viene invece considerata sicuramente ammissibile e qualificata come trasformazione omogenea «... nella quale andranno rispettate esclusivamente le norme generali stabilite dal legislatore per questo tipo di trasformazione»<sup>7</sup>.

Lo studio citato, infine, giunge ad ammettere senza alcuna eccezione il passaggio all'interno dei diversi tipi previsti dall'articolo 6 d.lgs. n. 36 del 2021, considerando irrilevante anche l'eventuale

---

<sup>5</sup> R. GUGLIELMO, *La trasformazione degli enti sportivi dilettantistici*, cit., 7; nello stesso senso la Massima 20/2004 Consiglio Notarile di Milano: «la tecnica legislativa consapevolmente seguita dal legislatore va coordinata con il riconoscimento, pure presente nella relazione, della trasformazione come istituto di carattere generale anche al di fuori del campo societario. La indicazione tassativa degli enti che possono trasformarsi in società di capitali sembra quindi lasciare libero l'interprete di valutare se altri "enti" non menzionati possano essere assimilati a quelli espressamente menzionati». E, ancora, «un'attenta rilettura della relazione conferma l'esattezza della ricostruzione qui proposta: il legislatore sia nella trasformazione omogenea sia in quella eterogenea si è limitato a disciplinare le fattispecie a suo giudizio più significative lasciando all'interprete il compito di regolamentare le altre ipotesi».

<sup>6</sup> R. GUGLIELMO, *La trasformazione degli enti sportivi dilettantistici*, cit., 15.

<sup>7</sup> Così testualmente R. GUGLIELMO, *La trasformazione degli enti sportivi dilettantistici*, cit., 15; per la qualificazione come trasformazione "causalmente omogenea" del passaggio da associazione sportiva in società sportiva dilettantistica in considerazione della condivisione della finalità (realizzazione interesse di categoria) e della struttura non lucrativa, F. TASSINARI – A. ZOPPINI, *Trasformazione di associazioni sportive in società*, Risposta a quesiti 60-2006/l.

previsione nella società risultante dalla trasformazione, della parziale lucratività prevista dall'articolo 8 del medesimo d.lgs. n. 36 del 2021<sup>8</sup>.

Se la modifica del tipo organizzativo prescelto all'interno di quelli ammessi allo svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica resta una facoltà, verosimilmente correlata all'evoluzione organizzativa dell'ente, l'operazione di trasformazione (o adeguamento statutario) diviene un'operazione obbligatoria nel caso di ammissione dell'ente alla disputa di campionati professionistici.

Le conclusioni sopra esposte con riferimento al mutamento di forma giuridica all'interno di quelle ammesse allo svolgimento dell'attività dilettantistica rappresentano comunque il punto di partenza dell'indagine relativa al passaggio da ente sportivo dilettantistico a società sportiva professionistica, che, per disposizione legislativa, potrà assumere unicamente la forma di società per azioni o società a responsabilità limitata.

Pertanto, poiché il tipo sociale di approdo sarà sempre una società di capitali, S.p.a. o S.r.l. a seconda del tipo prescelto, le differenze normative dipenderanno unicamente dal tipo organizzativo dell'ente dilettantistico da modificare, con la conseguenza che potranno verificarsi le ipotesi di seguito esaminate.

## **2. Trasformazione di associazione dilettantistica con personalità giuridica in società di capitali professionistica**

Le associazioni sportive dilettantistiche dotate di personalità giuridica possono distinguersi in tre categorie:

- a. le associazioni sportive con personalità giuridica di diritto privato, cui fa riferimento l'art. 6, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, che hanno ottenuto il riconoscimento mediante il ricorso alla disciplina generale dettata dal d.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000;
- b. le associazioni costituite ai sensi dell'art. 4 comma 1 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, cui fa riferimento l'art. 6, comma 1, lett. c-bis del d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica mediante l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (in forma abbreviata RUNTS);
- c. le associazioni sportive che hanno ottenuto la personalità giuridica direttamente mediante l'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (in forma abbreviata RAS), istituito dal d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021.

La fattispecie descritta sotto la lettera c, è stata introdotta dall'art. 14, comma 1 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, che statuisce che le associazioni dilettantistiche possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Tale facoltà è attribuita sia in sede di costituzione, sia in sede di modifica statutaria, con relativa iscrizione nel

---

<sup>8</sup> R. GUGLIELMO, *La trasformazione degli enti sportivi dilettantistici*, cit., 16: «Ma proprio la disciplina stessa in materia di attività sportiva dilettantistica ci permette di considerare fungibili i vari tipi associativi contemplati dal legislatore con la conseguenza che l'omogeneità funzionale degli stessi rende inapplicabile qualsiasi limitazione che possa derivare dalla diversità strutturale e funzionale tra gli stessi tipi, per cui cadono tutte le limitazioni alla trasformazione espressamente contemplate dalla disciplina generale prevista dal codice civile».

Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, a condizione che le medesime associazioni siano dotate del patrimonio minimo di euro diecimila<sup>9</sup>.

La trasformazione di associazione riconosciuta in società di capitali rientra testualmente tra le fattispecie di trasformazione eterogenea in società di capitali previste e disciplinate dagli articoli 2500-*octies* e 2500-*novies* del c.c.

Tale disciplina appare piuttosto scarna e lacunosa, ma è la conseguenza della scelta legislativa di utilizzare la nozione di trasformazione eterogenea con «valore di sintesi di una pluralità di fattispecie diverse tra loro, ognuna delle quali governata da una disciplina propria e tipica»<sup>10</sup>.

Ne consegue che l'operazione ermeneutica volta ad individuare la disciplina applicabile alla singola fattispecie risulterà dal coordinamento tra: norme generali sulla trasformazione che si ritengono applicabili a tutte le fattispecie di trasformazione e, in particolare, la disciplina contenuta negli artt. 2498, 2499, 2500 e 2500-*bis*, ad eccezione del terzo comma dell'art. 2500 in tema di efficacia della trasformazione; le norme dettate per le trasformazioni eterogenee in società di capitali, contenute negli articoli 2500-*octies* e 2500-*novies* del c.c. e, infine, le norme particolari proprie delle fattispecie, alcune sole delle quali sono contenute già nel medesimo art. 2500-*octies* c.c.<sup>11</sup>

In particolare andrà verificato se e come le peculiarità della legislazione speciale in tema di enti sportivi incidano sulla disciplina concretamente applicabile alle singole fattispecie in esame.

Pertanto, in applicazione del metodo interpretativo sopra proposto, si potrà delineare la disciplina di seguito descritta.

a) *Adempimenti preliminari: relazione di stima*

Sarà necessaria la predisposizione della relazione di stima ai sensi dell'art. 2343 c.c. o dell'art. 2465 c.c. ai fini della determinazione del capitale sociale, in applicazione analogica di quanto previsto dall'art. 2500-*ter* c.c. per la trasformazione di società di persone in società di capitali.

Nonostante il mancato espresso richiamo di tale norma, è, infatti, senz'altro preferibile aderire all'opinione che la ritiene applicabile anche alle trasformazioni eterogenee, stante che «le esigenze

---

<sup>9</sup> Le associazioni sportive dotate di personalità giuridica di diritto privato sono disciplinate, ai fini del riconoscimento, dalle disposizioni generali contenute nel d.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000. Tali associazioni possono chiedere l'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, in proposito, l'art. 14 comma 1-*ter* del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 prevede che quando tali associazioni vengono iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e fintanto che mantengono tale iscrizione, l'efficacia dell'iscrizione nei Registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 è sospesa. Anche le associazioni sportive già in possesso della personalità giuridica conseguita ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e quindi iscritte al RUNTS possono essere iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, in proposito, l'art. 14 comma 1-*quater* del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 prevede che rimane efficace l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai fini della disciplina del riconoscimento come persona giuridica. Per una disamina della nuova fattispecie di riconoscimento di personalità giuridica introdotta dall'art. 14 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 si rinvia a R. GUGLIELMO, *La trasformazione degli enti sportivi dilettantistici*, cit., 7.

<sup>10</sup> M. MALTONI, *La trasformazione eterogenea: in generale*, in M. MALTONI – F. TASSINARI, *La trasformazione delle società*, Milano, 2011, cit., 261.

<sup>11</sup> M. MALTONI, *La trasformazione eterogenea: in generale*, in M. MALTONI – F. TASSINARI, *La trasformazione delle società*, Milano, 2011, cit., 263 e ss. Nel senso della generale applicabilità a tutte le trasformazioni della disciplina contenuta negli artt. da 2498 c.c. a 2500-*bis* c.c. G. FERRI Jr, *La nuova disciplina della trasformazione omogenea e le società di persone: un primo confronto*, Studio n. 5619/2005, 2, pubblicato anche nella rivista *Studi e materiali*, Milano, 2005, 2, 1219 e ss.

di tutela del capitale sociale che stanno alla base di queste disposizioni sussistono a maggior ragione nel caso di trasformazione eterogenea in società di capitali»<sup>12</sup>.

A sostegno della necessità di predisposizione della relazione di stima ai sensi dell'art. 2343 c.c. o dell'art. 2465 c.c. anche per le trasformazioni eterogenee depone anche la funzione di tale relazione, che è quella di assicurare ai soci e ai terzi che l'entità del patrimonio netto dell'ente trasformato è «quantomeno sufficiente a coprire il capitale sociale imposto dalla legge per il tipo adottato», considerate anche le peculiari regole di rappresentazione contabile delle attività e passività sociali per la formazione del bilancio di esercizio delle società di capitali<sup>13</sup>.

#### b) *Quorum deliberativi e recesso*

La delibera dovrà essere adottata con la maggioranza richiesta dalla legge o dall'atto costitutivo per lo scioglimento anticipato; in proposito va rilevato che la disciplina speciale delle associazioni sportive non prevede un particolare *quorum* deliberativo e, pertanto, varrà la regola prevista dall'articolo 2500-*octies* c.c., che richiede la maggioranza richiesta dalla legge o dall'atto costitutivo per lo scioglimento anticipato e, quindi, rende applicabile l'art. 21 del c.c., che sancisce la necessità del consenso di almeno tre quarti degli associati; tale *quorum* minimo è inderogabile, potendo lo statuto solo innalzarlo<sup>14</sup>.

La maggioranza sarà da calcolare per teste, in conformità alla regola generale vigente per le associazioni.

In correlazione alla possibilità di adottare la delibera di trasformazione a maggioranza, sebbene qualificata, è da ritenersi che al socio dissenziente spetti il diritto di recesso.

Dovrebbe invece escludersi un diritto del recedente alla liquidazione della quota, argomentando sia dalla previsione dell'art. 24 c.c. ultimo comma, che esclude che gli associati che abbiano receduto possano ripetere i contributi versati, sia dalla norma speciale contenuta nell'articolo 8, comma 2 del d.lgs. n. 36 del 2021, come modificato dal d.lgs. n. 163 del 2022, che, anche in caso di recesso, vieta la distribuzione, anche indiretta, di utili ad avanzi di gestione agli associati<sup>15</sup>. A sostegno dell'inesistenza di un diritto dei soci recedenti alla liquidazione della quota può altresì argomentarsi *a contrario* dall'art. 8 comma 4 del d.lgs. n. 36 del 2021, che prevede la possibilità di

---

<sup>12</sup> Così testualmente le motivazioni della Massima n. 20/2004 del Consiglio Notarile di Milano. Né si può sostenere che le associazioni riconosciute hanno già avuto un sufficiente vaglio della adeguatezza patrimoniale in sede di riconoscimento, poiché è stato correttamente rilevato che la valutazione della consistenza patrimoniale richiesta per l'acquisizione della personalità giuridica ha la diversa funzione di valutare l'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo per «bilanciare la limitazione di responsabilità patrimoniale conseguente alla nascita di un nuovo soggetto di diritto, con il rispetto del criterio di proporzione economica tra la funzione e la consistenza patrimoniale della persona giuridica stessa, in modo da assicurare la garanzia patrimoniale a favore di terzi»: così E. TRADII, *Trasformazione eterogenea in cui intervengono enti no profit: trasformazione da associazione in società di capitali e viceversa*, Relazione al Convegno "Riflessi della riforma del diritto societario sulla disciplina delle associazioni e delle fondazioni", Taormina 7-8 aprile 2006. Nello stesso senso R. GUGLIELMO, *La trasformazione eterogenea da associazioni a società di capitali*, in *Riv. not.*, 2007, 839 e ss.

<sup>13</sup> M. MALTONI, *La trasformazione eterogenea: in generale*, in M. MALTONI – F. TASSINARI, *La trasformazione delle società*, Milano, 2011, cit., 272-273, che argomenta anche dalla analoga disciplina dettata dagli articoli 2501-*sexies* e 2506-*ter* per la fusione e la scissione.

<sup>14</sup> R. GUGLIELMO, *La trasformazione eterogenea da associazioni a società di capitali*, in *Quaderni della Fondazione Italiana del Notariato*, <https://elibrary.fondazione-notariato.it/articolo.asp?art=08/0815&mn=3>

<sup>15</sup> A favore della possibilità di liquidare la quota per evitare un ingiusto arricchimento degli altri associati si erano espressi, ma prima dell'inserimento della previsione oggi contenuta nell'art. 8, comma 2 del d.lgs. n. 36 del 2021, R. GUGLIELMO, *La trasformazione eterogenea da associazioni a società di capitali*, cit. e A. FUSARO, *La trasformazione delle associazioni in società di capitali e delle società di capitali in associazioni*, in *Quaderni della Fondazione Italiana del Notariato* <https://elibrary.fondazione-notariato.it/articolo.asp?art=08/0817&mn=4&aut=54>

rimborso del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3 del medesimo articolo 8, solo per i soci degli enti dilettantistici che assumono le forme di società di capitali e cooperative.

c) *Suddivisione del capitale*

Il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione sarà diviso in parti uguali tra gli associati, salvo diverso accordo tra gli stessi, come testualmente disposto dall'articolo 2500-*octies*, comma 3 c.c.

La possibilità di prevedere un'assegnazione non proporzionale del capitale sociale consente, dunque, di valorizzare, in sede di trasformazione, il ruolo maggiormente significativo assunto da uno degli associati, con possibilità di attribuire al medesimo, nel passaggio ad un'organizzazione societaria, una partecipazione alle decisioni che risulterà maggiorata rispetto alla situazione di partenza e, altresì, una maggiore partecipazione agli utili, che potranno essere divisi dalla società lucrativa risultante dalla trasformazione.

d) *Efficacia delle delibere*

Ai sensi dell'articolo 2500-*novies* del c.c. la delibera di trasformazione eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno prestato il consenso; i creditori, nel suddetto termine di sessanta giorni, possono fare opposizione<sup>16</sup>.

Occorre, però, valutare se sia corretto applicare *sic et simpliciter* la sopraindicata disciplina del differimento dell'efficacia delle delibere anche alle trasformazioni delle associazioni sportive dilettantistiche in società professionistiche; va, infatti, rilevato che tale differimento della efficacia potrebbe impedire all'associazione dilettantistica ammessa ad un campionato professionistico il completamento dell'*iter* trasformativo in tempo per l'iscrizione al medesimo campionato, con conseguente rilevante nocumento.

La esistenza di argomenti a sostegno della immediata efficacia della delibera di trasformazione in esame va individuata all'interno del sistema normativo delineato dalla legislazione speciale in materia di enti sportivi e, pertanto, è opportuno affrontare la questione unitamente alla trattazione dell'efficacia delle delibere di trasformazione degli enti sportivi dilettantistici costituiti in forma societaria e se ne rinvia, quindi, l'esame al successivo paragrafo 4.

e) *Devoluzione del patrimonio e limiti legali alla trasformazione*

Non sembra applicabile la previsione dell'articolo 7 lettera h, del d.lgs. n. 36 del 2021, che, in caso di scioglimento, impone la devoluzione del patrimonio a fini sportivi per la semplice ragione che non ci troviamo di fronte ad un'ipotesi di scioglimento, stante che la trasformazione, al contrario, per quanto sopra esposto, rappresenta un fenomeno contrassegnato, in generale, dalla "continuità" e, nel caso in esame, dalla continuità del perseguimento dei "fini sportivi".

Sostenere un obbligo di devoluzione del patrimonio in occasione della trasformazione della associazione dilettantistica in società professionistica, priverebbe la società delle risorse necessarie per affrontare i nuovi e più importanti investimenti imposti dal passaggio al mondo del professionismo, di fatto impedendo la continuazione dell'attività sportiva.

---

<sup>16</sup> Per un completo esame della forma, del fondamento e della disciplina dell'opposizione dei creditori e per l'individuazione dei creditori legittimati vedi M. MALTONI, *La trasformazione eterogenea: in generale*, cit., 277 e ss.

Peraltro, ove si sostenesse la necessità dell'integrale devoluzione a fini sportivi del patrimonio dell'associazione dilettantistica in occasione della sua trasformazione in società professionistica, si imporrebbe agli associati che volessero partecipare a tale trasformazione l'onere di apportare nuove risorse economiche, così minando la continuità dei rapporti giuridici connaturale alla trasformazione.

Con riserva di approfondire successivamente l'argomento, va segnalato che potrebbero peraltro ricorrere eventuali obblighi di parziale devoluzione o di parziale accantonamento, specialmente in relazione alle associazioni sportive costituite ai sensi dell'art. 4 comma 1 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e iscritte al RUNTS.

La considerazione che l'operazione trasformazione di associazioni sportive in società sportive, ancorché professionistiche, è caratterizzata dall'identità dei fini perseguiti dall'ente ante e post trasformazione induce a ritenere che in tale fattispecie non si porrebbe neanche un problema di violazione dei limiti legali di cui agli artt. 2500-*octies*, comma 3 c.c. e in particolare non sarebbe preclusivo alla trasformazione l'aver goduto delle agevolazioni fiscali previste da leggi speciali emanate a favore delle associazioni sportive o l'aver ricevuto contributi pubblici, perché non vi sarebbe distrazione dalle originarie finalità volte proprio ad agevolare gli enti con fini sportivi<sup>17</sup>.

### **3. Trasformazione di associazione dilettantistica senza personalità giuridica in società di capitali professionistica**

La trasformazione delle associazioni sportive non riconosciute in società di capitali professionistiche era espressamente prevista dalla legge n. 91 del 23 marzo 1981, come modificata del d.l. 20 settembre 1996, n. 485, che all'articolo 10 ne prevedeva la necessità al fine di potere stipulare contratti con atleti professionisti e, pertanto, in ogni ipotesi di promozione sportiva nello sport professionistico e all'articolo 15, comma 5 ne disciplinava il regime fiscale<sup>18</sup>. Tale previsione normativa è stata mantenuta nel tempo, poiché analoga previsione fu inserita nell'art. 90 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, fu confermata dalla successiva legge n. 128 del 2004 ed è stata infine reiterata nell'articolo 12, comma 2 del vigente decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021.

Va ricordato che, successivamente all'entrata in vigore della riforma delle società di capitali, che ha espressamente ammesso e disciplinato la trasformazione eterogenea, ci si è interrogati se la mancata previsione nell'art. 2500-*octies* c.c. della trasformazione delle associazioni non riconosciute in società di capitali potesse significare una implicita abrogazione della sopraccitata legislazione speciale vigente per le associazioni sportive.

---

<sup>17</sup> In tal senso R. GUGLIELMO, *La trasformazione eterogenea da associazioni a società di capitali*, cit., 839 e ss., che nella nota 34 afferma: «Ad ogni modo, poi, è da ritenere che nell'ipotesi di trasformazione di associazioni sportive in società sportive ancorché professioniste, non si porrebbe neanche un problema di violazione dei limiti legali di cui agli artt. 2500-*octies*, comma 3 c.c., 223-*octies* disp. att. e trans. c.c. posto, infatti, che detta operazione non determinerebbe alcuna "distrazione" delle agevolazioni ricevute dalle finalità originarie in considerazione dell'identità dei fini perseguiti dall'ente ante e post trasformazione». Nello stesso senso F. TASSINARI – A. ZOPPINI, *Trasformazione di associazioni sportive in società*, Risposta a quesiti 60-2006/I del Consiglio Nazionale del Notariato.

<sup>18</sup> L'articolo 10, comma 1 della legge n. 91 del 23 marzo 1981 disponeva: «Possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata. In deroga all'articolo 2477 del codice civile è in ogni caso obbligatoria, per le società sportive professionistiche, la nomina del collegio sindacale» e l'articolo 15, comma 5 della legge n. 91 del 23 marzo 1981 disponeva: «Le trasformazioni, compiute nel termine di cui al primo comma dell'articolo 17, in società per azioni o società a responsabilità limitata delle associazioni sportive che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di attività sportive sono soggette alla sola imposta di registro in misura fissa».



È stato però da subito osservato che le disposizioni contenute nella legge speciale relativa agli enti sportivi, che ammettevano la trasformazione come eccezione ad un contesto in cui tale facoltà non era ancora generalmente consentita, a maggior ragione devono essere considerate vigenti ed applicabili in un contesto di maggiore apertura alle ipotesi di trasformazione eterogenea, sicché «l'art. 2500-*octies* c.c. risulterà derogato, sia nell'ambito di applicazione, sia nella concreta disciplina applicabile, tutte le volte in cui la trasformazione in parola risulti imposta, seppure alla stregua di un semplice onere per stipulare contratti con atleti professionisti, dalla legislazione speciale al vaglio»<sup>19</sup>.

A supporto della permanente possibilità della trasformazione delle associazioni sportive dilettantistiche in società sportive professionistiche, anche successivamente alla menzionata introduzione della disciplina codicistica delle trasformazioni eterogenee, si è osservato che tali operazioni non precludono in maniera assoluta la tutela dei terzi, come dimostra la scelta legislativa di consentirle anche per centri di interesse privi di soggettività, come le comunioni di azienda<sup>20</sup>.

Va osservato che proprio la generale condivisione della tesi favorevole alla permanente ammissibilità della trasformazione delle associazioni sportive non riconosciute in società sportive professionistiche, che sono indubbiamente società di capitali lucrative, è stata posta a fondamento della generale ammissibilità di una trasformazione atipica da associazione non riconosciuta in società di capitali<sup>21</sup>.

Una volta ammessa la possibilità di trasformazione delle associazioni sportive non riconosciute in società sportive professionistiche, la disciplina applicabile a tale trasformazione sarà la stessa applicabile alla trasformazione delle associazioni sportive riconosciute, sopra meglio esposta, cui si rinvia.

#### **4. Trasformazione di società dilettantistiche in società professionistiche**

---

<sup>19</sup> In tal senso F. TASSINARI – A. ZOPPINI, *Trasformazione di associazioni sportive in società*, Risposta a quesiti 60-2006/I, cit., con riferimento alla legislazione speciale allora vigente, ma con argomenti senz'altro applicabili all'attuale disciplina degli enti sportivi contenuta nel d.lgs. n. 36 del 2021.

<sup>20</sup> In tal senso R. BELOTTI – S. QUARANTINI, *Trasformazione di ASD in SSD: limiti di un'operazione considerata eterogenea*, in *Il fisco*, 2018, 12, 1140 e ss., che ammettono la trasformazione delle associazioni sportive dilettantistiche, sia riconosciute sia non riconosciute, in società di capitali affermando che nel caso in cui la società risultante dalla trasformazione sia una società sportiva dilettantistica la fattispecie sarà contrassegnata da omogeneità causale e, quindi, la trasformazione sarà qualificabile come “causalmente omogenea” e ove, invece, la trasformazione abbia come esito una società sportiva professionistica, la fattispecie rappresenterà una trasformazione eterogenea.

<sup>21</sup> R. GUGLIELMO, *La trasformazione degli enti sportivi dilettantistici e il passaggio da associazione sportiva non riconosciuta ad associazione sportiva riconosciuta*, cit., 10. L'argomento della economia giuridica è addotto nella Massima del Comitato triveneto dei notai in materia di atti societari, K.A.28 – (Trasformazione di associazioni – 2008, 09): «L'art. 2500-*octies* c.c. contempla espressamente la sola trasformazione di associazioni riconosciute in società di capitali. Si deve tuttavia ritenere legittima – ai sensi dell'art. 1322 c.c. – ogni ulteriore trasformazione di associazioni riconosciute in enti diversi dalle società di capitali, i quali ultimi possano comunque derivare dalla trasformazione di una società di capitali. È infatti conforme ai principi dell'ordinamento porre in essere un singolo negozio che raggiunga direttamente il medesimo effetto giuridico che è possibile ottenere con una serie di negozi tipici. Così se una associazione riconosciuta può legittimamente trasformarsi in una società di capitali e questa a sua volta può legittimamente trasformarsi in una società di persone, sarà altresì legittimo che una associazione riconosciuta si trasformi direttamente in una società di persone. Le facoltà di trasformazione espressamente concesse ad una associazione riconosciuta devono ritenersi attribuite anche ad una associazione non riconosciuta, sempre ai sensi dell'art. 1322 c.c. L'ordinamento ha infatti già valutato positivamente, all'art. 2500-*octies* c.c., la possibilità di trasformare enti privi di personalità giuridica, ovvero non soggetti ad alcuna forma di pubblicità (ad es. le comunioni di azienda e i consorzi con attività interna)».

Le ipotesi oggetto di esame riguardano il passaggio a società sportiva professionistica da parte di un ente sportivo dilettantistico, che abbia già assunto una delle forme organizzative societarie consentite dall'art. 6 del d.lgs. n. 36 del 2021: società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata o società cooperativa.

Come sopra evidenziato, fatta eccezione per la norma fiscale contenuta nell'articolo 12, comma 2 del d.lgs. n. 36 del 2021, non esiste una disciplina specifica della trasformazione delle società sportive e, pertanto, spetta all'interprete il giudizio sull'ammissibilità, nonché la ricostruzione del relativo regime giuridico.

Dalla norma fiscale, che non contiene alcuna eccezione, si desumerebbe la generale ammissibilità della trasformazione delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, qualunque sia il tipo adottato, in società professionistiche, ma la valutazione va condotta alla luce dei principi generali desumibili dall'ordinamento.

Un primo limite alla generale trasformabilità delle società sportive dilettantistiche in società professionistiche potrebbe, infatti, riguardare le società sportive cooperative dilettantistiche a mutualità prevalente.

Le società professionistiche, infatti, possono assumere, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 36 del 2021, solo la forma di società per azioni o società a responsabilità limitata e l'art. 2545-*decies* c.c., dettato in generale per tutte le società cooperative, ammette la trasformazione in società di capitali unicamente per le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente. Appare, pertanto, dubbia l'ammissibilità della trasformazione di una società cooperativa sportiva dilettantistica a mutualità prevalente in società professionistica, salvo che la si possa ammettere in considerazione di esigenze specifiche delle società sportive, tali da derogare al divieto generale, sicché è opportuno rinviarne la valutazione al termine della presente disamina.

La nostra indagine, quindi, prende le mosse dall'esame delle caratteristiche e dei contorni della dicotomia scopo altruistico/scopo lucrativo nello specifico ambito delle società sportive.

L'articolo 38 del decreto legislativo n. 36 del 2021 afferma il principio secondo cui l'area del dilettantismo è contrassegnata dalla prevalente finalità altruistica e l'area del professionismo è caratterizzata dal perseguimento di finalità lucrative, ma possiamo anticipare che dall'esame complessivo del provvedimento legislativo emerge che il legislatore, da un canto, ha ammesso una seppur limitata finalità lucrativa delle società sportive dilettantistiche e, d'altro canto, ha imposto una parziale eterodestinazione degli utili delle società sportive professionistiche.

L'articolo 7 comma 1 del d.lgs. n. 36 del 2021, con norma applicabile a tutti gli enti sportivi dilettantistici costituiti sia in forma associativa, sia in forma societaria, dispone che nei relativi statuti debba risultare: l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8 e l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

Il comma 1-*ter* dell'art. 7 del d.lgs. n. 36 del 2021, riferito alle sole società sportive dilettantistiche, dispone che le stesse «sono disciplinate dalle disposizioni del codice civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata. Rimangono escluse le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, commi 3 e 4-*bis*, e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento».

L'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2021 al primo e secondo comma declina le caratteristiche dell'assenza di scopo di lucro: prevede che le associazioni e le società sportive dilettantistiche debbano destinare eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività

statutaria o all'incremento del proprio patrimonio e vieta la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Peraltro, il medesimo articolo 8, ma solo con riferimento agli enti dilettantistici costituiti nelle forme di società di capitali o di società cooperative, prevede la facoltà di attenuare l'assenza di scopo di lucro, consentendo la possibilità di:

a. «destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli enti costituiti nelle forme delle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile» (art. 8, comma 3). Va evidenziato che l'ultimo periodo del comma 3 del medesimo articolo 8, precisa che la destinazione di utili e avanzi ad aumento gratuito del capitale, seppure nei limiti delineati dalla medesima norma, non è consentita alle cooperative a mutualità prevalente;

b. rimborsare al socio il capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3 (art. 8 comma 4).

Va, inoltre, rilevato che il medesimo decreto legislativo n. 36 del 2021, all'articolo 13 comma 3, dispone anche un'attenuazione dello scopo di lucro delle società sportive professionistiche, prevedendo che le stesse debbano destinare una quota degli utili, non inferiore al dieci per cento, a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva.

Il riconoscimento della facoltà di previsione di una seppur tenue finalità lucrativa per gli enti dilettantistici costituiti in forma societaria e l'inserimento di un elemento altruistico nelle società sportive professionistiche rappresentano un segno della scelta legislativa di non considerare i settori dilettantistico e professionistico come compartimenti stagni, ma come due momenti diversi della possibile ed auspicabile evoluzione dell'ente sportivo, e ciò soprattutto quando l'attività dilettantistica sia già svolta in forma societaria.

A conferma della impostazione legislativa favorevole ad una visione unitaria del fenomeno sportivo sovviene anche l'esame della disciplina dell'attività lavorativa nel settore sportivo.

Se si analizzano i principi e gli obiettivi enunciati nell'art. 3 del d.lgs. n. 36 del 2021 appare, infatti, chiaro che il legislatore, oltre a riconoscere la funzione culturale, educativa, sociale e salutistica dell'attività sportiva, si è occupato della funzione economica del settore sportivo, anche in relazione all'importante indotto occupazionale derivante dallo sport, preoccupandosi di tutelare la posizione del lavoratore sportivo.

In particolare, il titolo V del d.lgs. n. 36 del 2021, detta una definizione unica del lavoratore sportivo, che prescinde dal settore professionistico o dilettantistico in cui è esercitata l'attività lavorativa, e prevede, dunque, una disciplina comune del rapporto di lavoro sportivo dilettantistico

e professionistico, salve alcune specificità dettate rispettivamente negli artt. 27 e 28 del medesimo decreto.

Tale scelta è segno della consapevolezza che il lavoratore sportivo, sia esso l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore sportivo o altro, legittimamente, come ogni lavoratore autonomo o dipendente, auspicherà ad un'evoluzione della propria carriera professionale e il suo miglioramento sarà spesso collegato, oltre che alla crescita personale, anche ai progressi e ai successi dell'ente sportivo cui appartiene, del suo circolo, della sua squadra, della sua società sportiva dilettantistica e il legislatore non può che agevolare tale fenomeno.

Sarebbe, quindi, contrario alla stessa logica del mondo dello sport accentuare una cesura tra enti sportivi dilettantistici e società sportive professionistiche, soprattutto quando, come nel caso in esame, gli enti dilettantistici sono già costituiti in forma societaria. Non sarebbe quindi convincente applicare alle modifiche statutarie che realizzano il passaggio da società sportive dilettantistiche a società sportive professionistiche limiti più stringenti di quelli ordinariamente applicabili alle analoghe modifiche statutarie.

Fatta questa premessa non può negarsi che l'interpretazione finora prevalente in dottrina, invero poco copiosa in relazione allo specifico fenomeno in esame, ha qualificato sempre e comunque il passaggio da società sportiva dilettantistica a società sportiva professionistica come una trasformazione eterogenea, in considerazione della modificazione causale da società senza scopo di lucro a società con scopo di lucro, analogamente a quanto previsto nel caso di passaggio da società con scopo consortile in società lucrativa.

Si è, infatti, ritenuta applicabile la disciplina della trasformazione eterogenea ogni qualvolta una società sportiva modifichi la clausola relativa all'attività svolta, abbandonando la finalità sportiva dilettantistica, ancorché non si incida sulla struttura organizzativa<sup>22</sup>.

L'evoluzione normativa rappresentata dal d.lgs. n. 36 del 2021, la valorizzazione della scelta legislativa di dettare una disciplina per quanto possibile comune dell'attività lavorativa sportiva dilettantistica e professionistica, la minore cesura rispetto al passato tra lo scopo lucrativo e lo scopo altruistico, soprattutto quando l'attività sportiva è svolta in forma societaria e la considerazione che lo scopo principale e caratterizzante di tutte le società sportive è proprio lo svolgimento dell'attività sportiva consentono probabilmente di rivisitare la qualificazione della trasformazione della società sportiva dilettantistica in società sportiva professionistica sempre e comunque come trasformazione eterogenea.

Si potrebbe, infatti, distinguere tra le diverse ipotesi configurabili e ravvisare:

a. una trasformazione disciplinata dall'art. 2545-*decies* ove si trasformi una cooperativa dilettantistica, diversa da quella a mutualità prevalente, in Srl o in SpA professionistiche, con eventuale possibilità di estendere tale disciplina anche alla trasformazione delle società cooperative dilettantistiche a mutualità prevalente, ove dal sistema speciale degli enti sportivi si ricavassero argomenti a favore dell'ammissibilità della trasformazione anche di tali società;

---

<sup>22</sup> In tal senso le Risposte a quesiti dell'Ufficio Studi del Notariato in tema di impresa, numeri 104-2008 e 196-2008 entrambe a cura di Alessandra Paolini e Antonio Ruotolo, ma va precisato che le fattispecie oggetto di quesito si riferivano ad ipotesi di modifiche dell'oggetto sociale che comportavano il definitivo abbandono dell'attività sportiva, passando allo svolgimento, nel primo caso, dell'attività di realizzazione di impianti e nel secondo caso dell'attività immobiliare pura, tanto che le operazioni prospettate sono state considerate ammissibili solo in considerazione della circostanza che entrambe le trasformande società non avessero ricevuto il riconoscimento del CONI e non avessero, quindi, goduto di agevolazioni fiscali, rendendosi così possibile il mutamento di scopo e oggetto e la conseguente eliminazione della clausola sulla devoluzione degli utili a fini sportivi.

- b. una trasformazione omogenea laddove si passi da una Srl o Sapa dilettantistica ad una Spa professionistica ovvero da una Spa o Sapa dilettantistica ad una Srl professionistica;
- c. un semplice adeguamento dello statuto sociale ove si passi da una Srl dilettantistica ad una Srl professionistica o da una Spa dilettantistica ad una Spa professionistica.

Per quanto abbiamo osservato nel corso della presente indagine, il compito dell'interprete, come sempre innanzi ad una fattispecie non espressamente contemplata, superato il giudizio della meritevolezza e ammissibilità, è quello dell'individuazione della concreta disciplina applicabile, mediante il ricorso, anche in via analogica, alle norme generali, adattate e integrate con le norme dettate dalla disciplina speciale, nel caso in esame degli enti sportivi. Pertanto, nel caso in esame risulta più appropriato condurre l'indagine interpretativa, prescindendo da un aprioristico inquadramento dogmatico nei vari schemi giuridici.

Possiamo quindi tentare di delineare la disciplina concretamente applicabile al passaggio da società sportive dilettantistiche in società sportive professionistiche, con l'avvertenza che per indicare tale passaggio si utilizzerà il termine "trasformazione", senza che tale definizione assuma una valenza dogmatica.

a) *Adempimenti preliminari: relazione di stima*

La *ratio* della relazione di stima ai sensi dell'art. 2343 c.c. o dell'art. 2465 c.c., richiesta dall'art. 2500-ter c.c. per la trasformazione di società di persone in società di capitali è, come abbiamo sopra analizzato, quella di assicurare ai soci e ai terzi che l'entità del patrimonio netto dell'ente trasformato è pari al capitale sociale della società risultante dalla trasformazione. Si è osservato che la medesima esigenza «ricorre in tutte quelle ipotesi di trasformazione eterogenea nelle quali lo schema organizzativo di partenza non soggiace per legge agli stessi principi contabili e alle medesime regole di bilancio previste per le società di capitali»<sup>23</sup>.

In tale prospettiva si può sostenere che la relazione di stima sarà necessaria solo nel caso in cui a trasformarsi sia una società sportiva dilettantistica cooperativa, argomentando anche dall'art. 2545-undecies, comma 2 c.c.

Non sarà, invece, necessaria la relazione di stima, ove la tutela del capitale sociale sia già assicurata dalla precedente applicazione della disciplina strutturale di un tipo capitalistico e, quindi, nei casi in cui la società sportiva dilettantistica oggetto di trasformazione sia costituita sotto forma di società di capitali. Nelle ipotesi in cui a trasformarsi sia una società di capitali, infatti, l'esigenza di tutela del capitale sociale risulta «già di per sè soddisfatta dall'aver la società trasformanda soddisfatto tale requisito già prima della trasformazione, in quanto soggetta alla disciplina strutturale di un tipo capitalistico con riguardo alla formazione del capitale sociale»<sup>24</sup>.

b) *Quorum deliberativi e recesso*

---

<sup>23</sup> M. MALTONI, *La trasformazione eterogenea: in generale*, cit., 273, argomentando anche dalla disciplina dettata in tema di fusione e scissione.

<sup>24</sup> Così N. ATLANTE e E. PUGLIELLI, *La trasformazione di società consortile per azioni in s.p.a. e inesistenza dell'obbligo di produrre la perizia estimativa*, nota adesiva a TRIB. ROMA 21 settembre 2005, in *Notariato*, 280 e ss. Nello stesso senso A. RUOTOLO, *La trasformazione degli enti no profit*, Studio n. 32-2010 e *Trasformazione di società consortile a responsabilità limitata in società a responsabilità limitata e relazione di stima*, Risposta a Quesito n.151-2006/I in *CNN Notizie* del 12 gennaio 2007. Per la non necessità della relazione di stima in caso di trasformazione di società consortile costituita in forma di società di capitali in società di capitali commerciale, M. MALTONI, *La trasformazione eterogenea: in generale*, cit., 273.

Se la trasformazione riguarda una società sportiva dilettantistica costituita in forma di società cooperativa, la delibera deve essere assunta con le maggioranze previste dall'articolo 2545-*decies* c.c. e, quindi, se i soci sono meno di cinquanta, la deliberazione deve essere approvata con il voto favorevole dei due terzi di essi, mentre negli altri casi la delibera andrà adottata con il voto favorevole di almeno la metà dei soci.

Trattandosi di delibera di società cooperativa non v'è dubbio che il voto vada calcolato per teste.

Se, invece, la trasformazione riguarda una società sportiva dilettantistica costituita in forma di società di capitali, la disciplina applicabile per l'individuazione dei *quorum* deliberativi, qualunque sia la ricostruzione giuridica della fattispecie, è quella dettata dall'art. 2369, comma 5 c.c., sia per le SpA sia per le Sapa, in virtù del rinvio effettuato dall'art. 2460 c.c.; per le Srl la norma di riferimento è, invece, l'art. 2479-*bis*, comma 3 del c.c.

Tali articoli, infatti, disciplinano unitariamente le ipotesi di cambiamento dell'oggetto sociale, trasformazione e scioglimento anticipato, imponendo *quorum* rafforzati.

Può quindi osservarsi che alla disciplina delineata rispettivamente dall'art. 2369, comma 5 c.c. per Spa e Sapa e dall'art. 2479-*bis*, comma 3 del c.c. per le Srl si approda sia se si configura l'operazione oggetto del nostro esame come trasformazione omogenea, sia se la si assimila alla trasformazione eterogenea delle società consortili; in tale ultimo caso, infatti, si applicherebbe l'art. 2500-*octies* comma 2 c.c., che, per le società consortili, richiama le maggioranze richieste dalla legge o dall'atto costitutivo per lo scioglimento anticipato. La disciplina applicabile ai *quorum* deliberativi delle società consortili, ai sensi dell'art. 2615-*ter* c.c. è, pacificamente, quella del tipo sociale adottato; ne consegue, pertanto, che, assimilando le società sportive dilettantistiche di capitale alle società consortili, in considerazione del comune scopo non lucrativo, ne deriverebbe comunque l'applicazione analogica dei *quorum* rafforzati previsti per lo scioglimento anticipato dai sopracitati art. 2369, comma 5, 2460 e 2479-*bis*, comma 3 del c.c., che, come abbiamo sopra rilevato, coincidono con i *quorum* previsti per la trasformazione omogenea.

Per completezza va osservato che risulterebbe applicabile la medesima disciplina contenuta nei sopracitati art. 2369, comma 5, 2460 e 2479-*bis*, comma 3 del c.c. anche qualora la trasformazione da Srl dilettantistica in Srl professionistica o da S.p.a. dilettantistica in S.p.a. professionistica fosse qualificata come un semplice adeguamento dello statuto sociale con mutamento dell'oggetto sociale.

In tutti i casi sopracitati, a fronte della delibera a maggioranza, sia pure rafforzata, deve essere riconosciuto ai soci dissenzienti il diritto di recesso.

Potrebbe anche riconoscersi il diritto del recedente alla seppur limitata liquidazione della quota, argomentando dall'articolo 8, comma 4 del d.lgs. n. 36 del 2021, come modificato dal d.lgs. n. 163 del 2022, che per gli enti dilettantistici che assumono la forma di società di capitali e cooperative ammette «il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3».

### c) *Suddivisione del capitale*

I soci delle società sportive dilettantistiche possono possedere quote di partecipazioni diverse, stante che l'art. 7 lettera e, del d.lgs. n. 36 del 2021, nello statuire principi di uguaglianza di tutti gli associati, fa salve le società sportive, per le quali prevede l'applicazione delle disposizioni del codice civile.

Il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione, pertanto, sarà diviso in proporzione alle quote o azioni possedute dai soci nella società dilettantistica.

d) *Efficacia delle delibere*

L'argomento dell'efficacia delle delibere di trasformazione da società sportive dilettantistiche in società sportive professionistiche è quello che più risente della eventuale qualificazione dell'operazione come trasformazione eterogenea, che implicherebbe l'applicazione dell'art. 2500-*novies* del c.c.

Ai sensi di tale norma la delibera di trasformazione ha effetto dopo sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno prestato il consenso; nel suddetto termine di sessanta giorni i creditori sociali potrebbero fare opposizione.

Appare con evidenza come l'eventuale applicazione di tale disciplina risulti estremamente gravosa per le società dilettantistiche ammesse ai campionati professionistici in seguito a promozione, che rischierebbero di non potere iscriversi al campionato professionistico cui sono state ammesse. Va, infatti, considerato che spesso il risultato del campionato si definisce nelle ultime giornate di gioco e, pertanto, le società ammesse a promozione tra la conclusione del campionato dilettantistico e l'iscrizione a quello professionistico hanno tempi molto brevi per completare l'iter trasformativo.

La possibilità che l'opposizione anche di un solo creditore sociale sia in grado di bloccare gli effetti della trasformazione e di vanificare il successo ottenuto dalla società dilettantistica con la promozione e ammissione al campionato professionistico risulterebbe sicuramente contraddittoria rispetto al sistema pensato dal legislatore, che, come abbiamo sopra esaminato, immagina una continuità evolutiva tra società sportive dilettantistiche e professionistiche.

Al fine di sostenere la immediata efficacia della delibera al momento della iscrizione nel Registro delle imprese si potrebbe quindi ricostruire come adeguamento statutario con mutamento dell'oggetto sociale il passaggio da Srl dilettantistica in Srl professionistica o di Spa dilettantistica in Spa professionistica e si potrebbero valorizzare gli elementi di omogeneità della trasformazione da Srl o Spa dilettantistica in Spa professionistica o da Spa o Spa dilettantistica in Srl professionistica.

Va osservato che le medesime esigenze di tempestività dell'efficacia della delibera di trasformazione in società professionistiche, in relazione alla necessità di rispettare gli stretti tempi per l'iscrizione ai campionati professionistici, ricorrono anche per la trasformazione delle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società cooperativa a mutualità non prevalente e, come sopra anticipato, per la trasformazione degli enti sportivi dilettantistici organizzati in forma associativa.

Pur auspicando un intervento legislativo, già a livello interpretativo l'efficacia immediata delle delibere di trasformazione anche per tali enti potrebbe essere argomentata anzitutto dalle sopra esposte caratteristiche, delineate dalla disciplina speciale in materia sportiva, di continuità evolutiva tra enti sportivi dilettantistici e società sportive professionistiche, tutti accomunati dalla omogeneità dello scopo sportivo perseguito. A tale considerazione si aggiunge che, in caso di ammissione ai campionati professionistici, la trasformazione in società sportiva professionistica non rappresenta una facoltà lasciata alla discrezione dell'ente sportivo, ma assume caratteri di obbligatorietà, essendo una condizione imposta dal sistema normativo sportivo, stante l'impossibilità di partecipare ai medesimi campionati senza aver operato tale trasformazione.

L'obbligatorietà di tale trasformazione potrebbe, quindi, far propendere per la non applicazione a tali fattispecie dell'art. 2500-novies c.c.<sup>25</sup>

e) *Devoluzione del patrimonio e limiti legali alla trasformazione*

Se si condividono le considerazioni sopra compiute con riferimento alla trasformazione di associazione dilettantistica in società di capitali professionistica, cui si rinvia, anche nell'ipotesi di trasformazione di società dilettantistiche non opererà l'obbligo di devoluzione del patrimonio a fini sportivi previsto dall'articolo 7 lettera h, del d.lgs. n. 36 del 2021, e non sarà preclusivo alla trasformazione l'aver goduto delle agevolazioni fiscali previste da leggi speciali emanate a favore delle associazioni sportive o l'aver ricevuto contributi pubblici.

Fermo restando che è auspicabile un intervento legislativo che tenga conto delle peculiari esigenze delle società sportive, l'opportunità, già sopra evidenziata, che la società professionistica risultante dalla trasformazione non sia privata delle risorse accantonate durante lo svolgimento dell'attività dilettantistica proprio nel momento in cui deve affrontare i nuovi investimenti richiesti dall'ingresso nel mondo del professionismo potrebbe già indurre l'interprete a ritenere che per le società sportive dilettantistiche cooperative non a mutualità prevalente non trovi applicazione il disposto dell'art.2545-undecies comma 1, e che, pertanto, anche per esse non operi alcun obbligo di devoluzione del patrimonio.

All'esito dell'indagine sin qui condotta resta invero aperto l'interrogativo sulla ammissibilità della trasformazione di società sportive dilettantistiche cooperative a mutualità prevalente in società sportive professionistiche.

Con riserva di affrontare l'argomento più diffusamente e pur sempre con l'auspicio di uno specifico intervento legislativo, può sin da ora osservarsi che l'ammissibilità di tale trasformazione in ambito sportivo potrebbe argomentarsi dalla peculiarità della relativa disciplina. Le considerazioni sopra compiute sia con riferimento al rapporto di continuità evolutiva tra enti sportivi dilettantistici e società sportive professionistiche, sia con riguardo alla obbligatorietà della trasformazione in caso di ammissione ai campionati professionistici, delineano, infatti, un regime speciale degli enti sportivi, che giustificherebbe la deroga al divieto contenuto nella disciplina generale. Ove si ammettesse la trasformazione di società sportive dilettantistiche cooperative a mutualità prevalente in società sportive professionistiche, la disciplina applicabile potrebbe essere la medesima sopra delineata per la trasformazione di società sportive dilettantistiche cooperative a mutualità non prevalente.

---

<sup>25</sup> In tal senso, con riferimento alla ipotesi di trasformazione di banca popolare in società per azioni, obbligatoria in caso di superamento dei limiti dimensionali previsti dal D.L. 3/2015, la risposta a quesito n.87-2020/I, a cura di A.PAOLINI e D.BOGGIALI, in cui, pur in presenza di una trasformazione di una società cooperativa in società per azioni, astrattamente riconducibile alla fattispecie di trasformazione eterogenea, si nega l'applicabilità dell'art. 2500-novies c.c. valorizzando la forte omogeneità causale nonostante la diversa forma organizzativa adottata e affermando che «il rimedio dell'opposizione dei creditori non sembrerebbe in ogni caso potersi applicare laddove la trasformazione sia obbligatoria...dovendosi in tale ipotesi ritenere irragionevole un'eventuale interferenza dei creditori».